



**Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Padova**

# **Le novità sugli Enti del Terzo Settore e sulle Associazioni Sportive Dilettantistiche**

**21 novembre - 01 dicembre 2022**



# Trattamento tributario e contributivo del lavoratore sportivo dilettantistico

Norme di riferimento: trattamento previdenziale art.35 del D.lgs n.36/2021 modificato dall'art.23 del Dlgs n.163/2022

Trattamento tributario : art. 36 del D.lgs n.36/2021 modificato dall'art.24 del D.lgs n.163/2022: tali disposizioni sono in vigore dal 17.11.2022 ma si applicheranno a decorrere dal 01.01.2023



# Definizione di lavoratore sportivo art.25 D.Lgs 36/2021

- *“E’ lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo.”*
- *“E’ lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell’art.15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo contabile*
- *Il tesseramento è: l’atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e nei casi ammessi con una Federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva (es.preparatore delle armi, preparatore dei go kart, assistente del giocatore di golf)*

TIPOLOGIE DI RAPPORTO individuate dal legislatore sono le seguenti:

- Lavoro subordinato
- Lavoro autonomo
- Lavoro autonomo nella forma di co.co.co



# Tipo contratto

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa,

- se ricorrono i seguenti requisiti contemporaneamente (nei confronti del medesimo committente):
  - a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo non supera le diciotto ore settimanali,
  - escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  - b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico sportivo in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva



# Adempimenti da parte della ssd e asd per i lavoratori sportivi

I dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo dovranno essere comunicati dalle asd/ssd

- al Registro della attività sportive dilettantistiche
- Anziché al centro per l'impiego
  - Ovviamente con lo stesso attuale contenuto informativo (e le stesse sanzioni in caso di omissione)
- E sarà resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale
  - IMPORTANTE:
- Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili ai fini fiscali e previdenziali
  - NOVITA'
- L'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del registro delle attività sportive dilettantistiche.
- Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000 non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga e quindi del LUL!!!!



## TRATTAMENTO PENSIONISTICO (ART.35)

### Lavoratori subordinati

- Saranno iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi”(che sostituisce l’attuale Fondo pensione sportivi professionisti – inps ex enpals)

### Titolari di co.co.co o i lavoratori che svolgono prestazioni autonome:

- Saranno iscritti alla Gestione separata inps
- Chi fosse già iscritto al FPLS, potrà optare entro sei mesi per rimanere in tale regime
- Per tutte le figure le FSN potranno istituire forme pensionistiche complementari
- N.B PRIMA DELLA RIFORMA LE COLLABORAZIONI SPORTIVE NON ERANO ASSOGETTATE AD INPS
- È previsto l’obbligo assicurativo INAIL ai titolari di contratti di co.co.co.e di lavoro dipendente
- L’art. 33 del D.lgs 36 prevede Obbligo di applicare le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- L’art.34 del Dlgs 36 prevede l’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori sportivi dipendenti e per i co.co.co e per i volontari



## ALIQUEUTE CONTRIBUTIVE CO.CO.CO E AUTONOMI

- Per i lavoratori assicurati presso altre forme obbligatorie :24%
- Per lavoratori non assicurati presso altre forme obbligatorie: 25%
- Oltre alle aliquote aggiuntive per maternità degenza ospedaliera malattia disoccup. etc previste per gli iscritti alla gestione separata.
- L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche , per i titolari di co.co.co o svolgenti prestazioni autonome, sono **calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro** (se il soggetto prende meno di 5.000 non versa inps)
  - Fino al 31.12.2027:norma agevolativa per i primi 4 anni
- La contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo (per i primi 4 anni Si versa la metà dell'aliquota)
- L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente

**IMPORTANTE : art. 35** Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati ai sensi di quanto previsto dall'art.67, 1 comma lettera m) primo periodo del decreto del Presidente della repubblica 22.12.1986 n.917 **non si dà luogo al recupero contributivo**



## TRATTAMENTO TRIBUTARIO (ART.36)

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

- Non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000
- Per importi superiori, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo (es su compenso di euro 18.000, 15.000 sono esenti imposte e si paga solo sui 3.000 come reddito)

Analogamente a quanto avviene adesso di buona prassi con i compensi sportivi ex art.67 del tuir

- “all’atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare “



# Confronto tassazione ante e post riforma dei compensi di lavoro sportivo dilettantistico


## **Fino al 16.11.2022 : redditi diversi ex art. 67 comma 1, lett. m Tuir**

- Fino ad euro 10.000 : nessuna imposta
- Oltre euro 10.000 e fino a 30.658,28 euro: ritenuta a titolo di imposta del primo scaglione irpef(23%) maggiorata delle addizionali regionali e comunali all'Irpef e non sussiste l'obbligo di presentare l'unico o il 730
- Quota di reddito eccedente euro 30.658,28 si applica la ritenuta a titolo *di acconto del 23%* maggiorata delle addizionali regionali e comunali all'Irpef e sarà assoggettata ad irpef «ordinariamente in dichiarazione dei redditi considerando, tuttavia anche i compensi già tassati a titolo di imposta, in altre parole le somme assoggettate a ritenuta d'imposta definitiva concorreranno alla formazione del reddito imponibile ai soli fini della determinazione degli scaglioni di redditi

## **Dal 17.11.2022: compensi sportivi ex art. 35 D.lgs 36**

- fino ad euro 15.000 : nessuna imposizione
- Oltre euro 15.000 :concorre alla formazione del reddito solo per la parte eccedente tale importo.

# Schema riassuntivo



## **Importo compensi**

- Fino alla somma di 5.000 euro annui
- Nella fascia tra 5.000 e 15.000 euro annui
- Superati i 15.000 euro

## **Trattamento previdenziale e tributario**

- Vi è l'esclusione da qualsiasi trattenuta fiscale e previdenziale dei corrispettivi percepiti in ambito dilettantistico
- È dovuta la contribuzione previdenziale ma non quella fiscale (esenti irpef)
- Saranno soggetti sia a tassazione che a contributi previdenziali. L'imposizione fiscale ha luogo sulla parte dei compensi superiori a 15.000 euro

# Ipotesi a confronto



**COLL SPORTIVE : redditi diversi ex Art. 67 TUIR**

**Co.co.co. Art. 35 D.lgs 36**

coll sportive ex art.67 tuir			
importo	imposte	contributi	netto
€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00
€ 8.000,00	€ -	€ -	€ 8.000,00
€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00
€ 12.000,00	€ 484,60	€ -	€ 11.515,40
€ 15.000,00	€ 1.211,50	€ -	€ 13.788,50
€ 18.000,00	€ 1.938,40	€ -	€ 16.061,60
€ 20.000,00	€ 2.423,00	€ -	€ 17.577,00

nuove co.co.co senza altre posizioni previdenziali							
compenso	imposte	contributi	c.minori	totale	1/3	2/3	netto
5000	0	0			0	0	5000
8000	0	375	60,9	435,9	145,3	290,6	7854,7
10000	0	625	101,5	726,5	242,1667	484,3333	9757,833
12000	0	875	142,1	1017,1	339,0333	678,0667	11660,97
15000	0	1250	203	1453	484,3333	968,6667	14515,67
18000	574,34	1625	263,9	1888,9	629,6333	1259,267	17370,37
20000	1035,47	1875	304,5	2179,5	726,5	1453	19273,5



# Analisi aggravio costi per asd/ssd

nuove co.co.co senza altre posizioni previdenziali										
compenso	imposte	contributi	c.minori	totale	1/3	2/3	netto		costo asd/ssd	extra costo asd
5000	0	0			0	0	5000	0%	5000	0%
8000	0	375	60,9	435,9	145,3	290,6	7854,7	1,82%	8290,6	3,63%
10000	0	625	101,5	726,5	242,1667	484,3333	9757,833	2,42%	10484,33	4,84%
12000	0	875	142,1	1017,1	339,0333	678,0667	11660,97	2,83%	12678,07	5,65%
15000	0	1250	203	1453	484,3333	968,6667	14515,67	3,23%	15968,67	6,46%
18000	574,34	1625	263,9	1888,9	629,6333	1259,267	17370,37	3,50%	19259,27	7,00%
20000	1035,47	1875	304,5	2179,5	726,5	1453	19273,5	3,63%	21453	7,27%



## Simulazione con partita iva

PARTITA IVA							
compenso	Imposte	gestione separata (26,23%- 4%)	contribuzi one azienda rivalsa del 4%	netto		costo asd/	percentuale
5000	0	0	0	5000	0%	5000	0%
8000	0	466,9	320	7853,1	1,84%	8320	4%
10000	0	911,5	400	9488,5	5,12%	10400	4%
12000	0	1356,1	480	11123,9	7,30%	12480	4%
15000	0	2023	600	13577	9,49%	15600	4%
18000	625,17	2689,9	720	15404,93	14,42%	18720	4%
20000	688,95	3134,5	800	16976,55	15,12%	20800	4%

# Confronto cambiamenti

## Lavoratore sportivo

coll. Sportiva	coc.co.co	autonomo
5000	5000	5000
8000	7854,7	7853,1
10000	9757,83	9488,5
11515,4	11660,97	11123,9
13788,5	14515,67	13577
16061,6	16796,03	15404,93
17577	18238,03	16976,55

## Asd o SSD

costo per asd/ssd		
coll sportiva	co.co.co.	autonomo
5000	5000	5000
8000	8290,6	8320
10000	10484,33	10400
12000	12678,07	12480
15000	15968,67	15600
18000	19259,27	15600
20000	21453	20800

# Premi: definizione e tassazione



- Attualmente sono ricompresi nelle voci dell'art.67 del tuir (e concorrono al limite dei 10.000 euro)
- Nel decreto in esame è invece previsto che :
  - *“le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali , da parte del CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche “*
- Sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'art.30 2 comma dpr600/73
  - La disciplina può essere applicata solo per:
    - Risultati ottenuti in competizioni
    - Da soggetti tesserati ad enti affilianti (e quindi non solo soci di asd)
    - Partecipazioni a raduni di squadre nazionali
    - L'importo sarà soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 20% (con facoltà di rivalsa)

# Confronto tassazione premi

## Ante riforma

- Premi fino ad euro 10.000: non tassabili
- Premi euro 15.000: non tassabile fino a euro 10.000, sulla differenza di euro 5.000 imposta a titolo definitivo del 23% oltre addizionali

## Post riforma

- Premio a prescindere dall'importo es: 10.000: imposta secca del 20% euro 2.000
- **n.b. norma penalizzante i premi modesti**



# I volontari art. 29

- Definizione : «Le associazioni e le società sportive le FSN le DSA e gli EPS, anche paralimpici, il Coni, il CIP e la società Sport e salute spa “possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali»

Osservazioni:

- 1) definizione molto simile a quella del volontariato del Terzo settore;
- 2) le prestazioni volontarie sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva nonché della formazione , della didattica ed ella preparazione degli atleti



# I volontari

## CARATTERISTICHE

Le prestazioni sportive dei volontari **non sono retribuite** in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente : I RIMBORSI NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO DEL VOLONTARIO

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. **(il volontario non deve essere necessariamente un socio o associato può essere un esterno con cui si firmerà una scrittura privata con la struttura, ma essendo volontario non va retribuito nulla vieta che la stessa persona sia volontario in una associazione e lavoratore sportivo in un'altra, la norma non lo vieta)**

Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'art.18 c.2 del d.lgs 3.07.2017 n.117 **(trattasi di assicurazione che va oltre quella coperta dal tesseramento )**

# Attività amministrativo-gestionale



- Ai sensi dell'art.37 comma 4 dlgs 36/2021 ai compensi percepiti a seguito di attività amministrativo gestionale resa in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche «quale che sia la tipologia di rapporto intrattenuto» , si applica il regime fiscale dell'art.36 per i compensi erogati ai lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo:
- Non imponibili fino a euro 15.000
- Non soggette a contribuzione fino ad euro 5.000

# Dipendenti pubblici art. 25



Possono prestare la propria attività nell'ambito della asd/ssd purchè

- Fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio,
  - Previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza
  - Ad essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari (basta la comunicazione preventiva al proprio datore di lavoro , tale articolo prevede solo la partecipazione alla asd e ssd e non alle federazioni il coni etc trattasi di vuoto normativo che verrà colmato )
- 
- L'attività può essere retribuita :
  - Solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive nell'area del dilettantismo (Co.Co.Co o lavoro autonomo) sia a livello fiscale che previdenziale (l'autorizzazione va richiesta per importi superiori ai 15.000)
- Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal Coni , dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive(soggette al regime di cui all'art.30 dpr 600/73)

# L'agente sportivo : risol.69/2022

- Redditi da lavoro autonomo con assoggettamento a ritenuta d'acconto in quanto ai sensi del dlgs n.37/2021 in tema di accesso all'esercizio della professione di agente sportivo viene richiesto un titolo abilitativo , l'iscrizione al registro nazionale degli agenti sportivi